



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.09/000081-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I. E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA EX D.P.R. 357/97 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO "LASCIAUDA" SUL RIO ISCIAUDA, NEL COMUNE DI VINADIO, LOCALITÀ BAGNI (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: COMUNE DI VINADIO, P.ZZA VITTORIO EMANUELE III N. 23.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 21.09.2020 con prot. n. 52771, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., presentata da parte del Sindaco del Comune di Vinadio, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele III n. 23;
- con nota provinciale prot. n. 53821 del 24.09.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 settembre al 9 novembre 2020;
- con nota prot. n. 53820 del 24.09.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta"*;
- con nota prot. di ric. n. 59348 del 20.10.2020, il Parco Naturale delle Alpi Marittime, ha richiesto la presentazione, da parte del proponente, di uno studio ittologico e di una caratterizzazione delle componenti biotiche presenti nell'area di intervento al fine di poter esprimere il giudizio di incidenza di competenza.
- In data 16.11.2020 con prot. ric. n. 65617 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul Portale della Provincia informando altresì i soggetti interessati al procedimento dell'avvenuta consegna;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- con nota prot. n. 54806 del 01.10.2020 l'**ASL CN1** ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto;
- con nota prot. n. 64985 del 12.11.2020 la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, rilevato che il progetto prevede il posizionamento di griglia di captazione in corrispondenza di briglia esistente, la realizzazione di canale di adduzione, camera di carico, la posa di condotta forzata per 1.900 m, l'installazione di gruppo turbina-generatore e locali tecnici in fabbricato esistente, la realizzazione di tubazione di scarico al torrente Corborant; considerato che la camera di carico di nuova realizzazione sarà completamente interrata, e preso atto che il gruppo di produzione dell'energia elettrica verrà collocato presso il fabbricato esistente denominato "Casermetta" non sottoposto a tutela monumentale; valutato inoltre che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, in relazione alla tipologia e alla puntualità dell'intervento, in linea di massima non risulta essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del P.P.R., ha ritenuto che il progetto presentato possa essere escluso dalla procedura di V.I.A.. Tuttavia, coglie l'occasione per anticipare la necessità di un approfondimento progettuale, da trasmettere nelle successive fasi procedurali finalizzate al perfezionamento della istanza, riguardante aspetti sia in ambito di tutela paesaggistica, sia in ambito di tutela archeologica.

Tutela Paesaggistica

Sarà necessario approfondire le caratteristiche del progetto di trasformazione del "fabbricato della centrale", tramite documentazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotosimulazioni, con particolare riguardo alle finiture esterne, che dovranno garantire la massima compatibilità con il contesto paesaggistico di riferimento. Analogamente, occorrerà specificare le finiture previste per la realizzazione della "nuova camera di carico", illustrando tramite fotosimulazioni l'inserimento dell'elemento nel contesto montano. Infine, sarà opportuno indicare specifici interventi di mitigazione e rinaturalizzazione dell'area al termine delle fasi di cantiere, con elaborati grafici di supporto.

Tutela Archeologica

Si rileva che i progetti di lavori pubblici o di pubblica utilità che comportino scavo devono essere sottoposti in fase di progettazione di fattibilità alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici"). Detta procedura è volta a individuare già in fase di progettazione preliminare il possibile impatto archeologico dell'opera e a risolvere anticipatamente, quindi, eventuali interferenze che diversamente potrebbero verificarsi in corso d'opera con conseguenti effetti sulla sua fattibilità o sui tempi di realizzazione previsti.

Pertanto, preso atto che il progetto in esame comporta scavi di significativa entità (condotta, vasche di carico, predisposizione aree di cantiere) in terreni precedentemente non manomessi, in relazione alla procedura di VPIA sopra citata, si richiede al proponente di provvedere a trasmettere la *Relazione archeologica preliminare* di cui all'art. 25 comma 1 che dovrà essere redatta nelle forme e dai soggetti indicati nella norma citata. In base agli esiti di detta *Relazione*, la Scrivente, si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti - anche sotto forma di saggi e sondaggi o indagini geognostiche - nelle aree interessate dall'opera al fine esprimere il dovuto parere di competenza.

Si evidenzia inoltre che in ogni caso, è facoltà del Soprintendente disporre indagini archeologiche preventive a spese del committente, stabilita dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" per lavori

pubblici o di pubblica utilità ricadenti in aree di interesse archeologico anche qualora quando non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13;

- con nota prot. n. 67932 del 25.11.2020 il **Parco Naturale delle Alpi Marittime** ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale nr. 489 del 23 novembre 2020 con la quale ha espresso il seguente parere:

“Il progetto di realizzazione del nuovo impianto idroelettrico sul Rio Isciauda, nel territorio comunale di Vinadio (CN), stando alla documentazione pervenuta e vista l'assenza di specie ittiche rilevate, nonché della non significatività delle interazioni del progetto sulle componenti ambientali verificate, **non necessita di essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza appropriata**”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 1° dicembre 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, dovranno essere acquisiti i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque:
 - concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico ai sensi del D.P.G.R.10/R del 29.07.2003 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico con presa sul Rio Lasciauda e restituzione sul Torrente Corborant in comune di Vinadio. L'opera di presa in progetto comprende un manufatto con griglia tipo coanda, da posare a ridosso della briglia esistente sulla sinistra idrografica del rio, sul quale verrà realizzata una tasca in modo da far defluire il DMV minimo prima che l'acqua arrivi alla griglia di captazione. La sua collocazione è prevista circa 1,2 km a monte del vallone del Lasciauda nella frazione Bagni di Vinadio (CN).

In prossimità della captazione sarà realizzata una vasca di carico nella quale verrà convogliata l'acqua captata. Essa avrà funzione di regolazione e attenuazione delle oscillazioni di livello conseguenti alle variazioni della portata assorbita della turbina, oltre che di immissione dell'acqua nella condotta forzata. Il manufatto, a pianta rettangolare di dimensioni 6 x 3 m, sarà realizzato in c.a. e completamente interrato.

La condotta forzata di adduzione convoglierà le acque derivate dalla camera di carico alla turbina idraulica in centrale. Essa avrà una lunghezza complessiva pari a 1900 m circa.

Il locale di centrale nel quale sarà ubicato il gruppo di produzione, è sito in sinistra idrografica del torrente Corborant all'interno delle di un fabbricato "Casermetta" esistente.

L'area interessata dall'intervento ricade in vincolo idrogeologico e paesistico ambientale ed è compresa all'interno della ZPS denominato "Alte Valli Stura e Maira" n. IT1160062”.

Sulla base dei dati dichiarati, nella tabella seguente si riportano i parametri significativi dell'impianto:

Tipo di impianto	Ad acqua fluente con condotta forzata
Opera di presa	Griglia Coanda sul rio

Quota soglia di captazione	1.530 m s.l.m.
Restituzione	Sponda sx T. Corborant
Quota di restituzione	1.282 m s.l.m.
Quota pelo morto a monte delle turbine	1.530 m s.l.m.
Quota pelo morto a valle delle turbine	1.285 m s.l.m.
Bacino sotteso dalla sezione di derivazione	5,175 km ²
Portata media naturale	154,19 l/s
Portata massima derivata	55 l/s
Portata media derivata	40,3 l/s
Lunghezza condotta forzata	≈ 1.900 m
Diametro condotta forzata	250 mm
DMV (Deflusso Minimo Vitale)	50 l/s
Lunghezza dell'alveo sotteso	≈ 1.400 m
Salto nominale	245 m
Tipologia del rilascio del DMV	Mediante soglia a stramazzo
Potenza media nominale	96,8 kW
Produzione media annua	≈ 600.000 kWh/anno
Percentuale di utilizzazione della risorsa nella sezione di presa (volume annuo medio derivato/volume annuo defluito)	Circa 25 %

3. Dal punto di vista ambientale si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a. Acque superficiali

• *Stato ambientale*

Il Rio Lasciauda è un affluente del Torrente Corborant che non risulta tra i corpi idrici significativi ai sensi della WFD e PDGPO. Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 paragrafo 4 "Definizione dello stato ambientale" della Direttiva Derivazioni adottata con delibera CIP n. 3/2017, al rio in parola viene attribuito uno stato di qualità ambientale "ELEVATO".

Al riguardo è scritto infatti che *"...In assenza di tale monitoraggio, per la valutazione di derivazioni su corsi d'acqua non classificati nel PdG si attribuisce lo stato di qualità ambientale "elevato" a quelli con sezione di chiusura a quota superiore a 300 m slm. Sono comunque da assumere sempre in condizioni di stato ambientale "Elevato" le seguenti fattispecie di corsi d'acqua non classificati nel PdG:*

- *"headwaters" (aste fluviali di testata del bacino) con bacino < 10 km² in assenza di pressioni puntuali significative;*
- *all'interno di aree designate per la protezione di habitat e specie di cui al punto 1.v) dell'Allegato 9 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006".*

• *Impatto e Applicazione "Direttiva Derivazioni"*

Per l'applicazione della "Direttiva Derivazioni" di AdbPo, si procede alla valutazione di compatibilità della derivazione d'acqua superficiali con la metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione), utilizzando i valori-soglia che definiscono l'impatto delle derivazioni per le componenti "**Idrologia**" (che riguarda l'estrazione dei volumi idrici) e "**Idromorfologia**" (che riguarda l'effetto delle opere longitudinali e trasversali in alveo).

a) In riferimento alla valutazione della componente idromorfologia, il corso d'acqua interessato dai lavori è esente da derivazioni, ma costellato da numerose briglie

evidenziate da cartografia aerea e documentate dall'AC. Lo stato ambientale del corpo idrico (stato ecologico **ELEVATO**) e del livello d'impatto della derivazione **MODERATO** conduce ad un risultato di **ESCLUSIONE** secondo il metodo ERA, che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico.

b) Con riferimento alla componente idrologia, l'impatto della derivazione in esame è classificato come **LIEVE**. Lo stato ambientale del corpo idrico (**ELEVATO**) e del livello d'impatto della derivazione condurrebbe ad un risultato di **REPULSIONE**.

• *Tutela delle Acque*

Con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta al Consiglio Regionale di Piano di Tutela delle Acque e la proposta di Dichiarazione di Sintesi, ai fini dell'approvazione definitiva. Fino all'approvazione del nuovo PTA da parte del Consiglio Regionale resta vigente il Piano approvato nel 2007; sono tuttavia immediatamente vigenti le norme di salvaguardia previste nel nuovo PTA. Con particolare riferimento all'art. 23 "**Aree ad elevata protezione**" è stata estesa la tutela ai bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km², come risulta il caso in esame.

Per quanto riguarda i livelli di tutela individuati per i corpi idrici in stato Elevato (considerato uno stato raro e di grande valore ambientale), risultano: "*I livelli di tutela sono massimi e dovrebbero evitare nuovi interventi e/o prelievi che possano produrre alterazioni al corpo idrico...*".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. n. 54806 del 01.10.2020 dell'**ASL CN1**, prot. n. 64985 del 12.11.2020 della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** e prot. n. 67932 del 25.11.2020 del **Parco Naturale delle Alpi Marittime**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- il Rio Lasciauda è stato oggetto di sistemazioni volte alla riduzione della capacità erosiva e di trasporto solido verso valle: tali interventi sono costituiti da briglie tradizionali per la correzione della pendenza e per il trattenimento del materiale stesso. Pertanto si ritiene che, una qualsiasi localizzazione di un'opera di presa a ridosso dei suddetti interventi comporta valutazioni e approfondimenti sulla relazione tra le opere proposte e le briglie stesse, considerate di finalità strategica per la riduzione del rischio idrogeologico;
- il bacino idrografico del Rio Lasciauda alla chiusura (confluenza col Vallone di San Bernolfo - T. Corborant alla quota di circa 1.250 m s.l.m.) ha una superficie di circa 6 km² (inferiore a 10 kmq), e pertanto l'area prescelta si configura come criterio localizzativo di inidoneità, alla luce della Direttiva Derivazioni adottata con delibera CIP n. 3/2017;
- l'assenza di pressioni antropiche presso l'area di progetto e la localizzazione in un ambito alpino meritevole di particolare tutela corrispondono appieno alla definizione di un corpo idrico indisturbato a cui la definizione riportata nella Direttiva Derivazioni di AdbPo associa uno stato ambientale Elevato;
- la compatibilità con il PdGPO (ovvero la valutazione dell'*"incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua"* e la *"valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati"*) consiste, per il corpo idrico Rio Lasciauda oggetto di intervento, nel mantenimento dello stato attuale Elevato;
- con l'utilizzo del metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico Rio Lasciauda si è verificato che il progetto in esame ricade nell'area di ESCLUSIONE e pertanto "La derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria";
- l'intervento risulta collocato in un sito che rientra nelle caratteristiche di cui alle aree ad elevata protezione introdotte dall'Allegato A - articolo 1, comma 1, della D.G.R. n. 64-811 del 14.12.2018, in particolare *"i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km²"*; inoltre lo stesso articolo al comma 2 chiarisce che su queste aree è *"...esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idro esigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo ..."*;
- nel rispetto dei criteri definiti nel proposto Piano Energetico Ambientale Regionale, l'impianto in progetto non riveste un carattere di rilevanza energetica regionale in quanto con una produzione attesa pari a soli 0.6 GWh/anno e 0.5 MWh/m non fornisce un *"significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico"*, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n.30-12221 del 28.09. 2009.

In data 1° dicembre 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 69581 del 2.12.2020, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - **Ufficio Acque** di cui alla nota prot. ric. n. 69110 del 30.11.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tuttavia corre l'obbligo rimarcare al proponente che nel corso dell'istruttoria tecnica svolta sono già emerse forti riserve circa la sostenibilità ambientale e l'autorizzabilità dell'impianto, così come proposto e localizzato.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 21.09.2020 con prot. n. 52771, e successivamente integrato in data 16.11.2020 con prot. n. 65617, da parte del Sindaco del Comune di Vinadio, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele III n. 23, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, si ritiene che i potenziali impatti ambientali - ancorchè circoscritti e limitati nello spazio - sui comparti acqua, suolo, vegetazione e paesaggio, di un'area attualmente priva di pressioni antropiche e localizzata in ambito alpino meritevole di particolare tutela, risultano essere significativi e negativi e meritevoli di approfondimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dal Parco Naturale delle Alpi Marittime con Determinazione Dirigenziale nr. 489 del 23.11.2020, nella quale si ritiene che il progetto in oggetto non necessita di essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i.,

SEGNALA CHE

3. **le significative e negative criticità ambientali prodotte dall'impianto, così come proposto e localizzato, difficilmente risulterebbero superabili, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, nel corso di successive fasi procedurali;** qualora il proponente ritenga di presentare un progetto definitivo in allegato all'istanza di VIA ex 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli elaborati dovranno contenere caratteristiche progettuali tali per cui risultino superate tali criticità;
4. **le opere in progetto risultano altresì incompatibili con le disposizioni pianificatorie e normative vigenti;** in particolare risultano in contrasto:
 - con le Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale attualmente vigenti;
 - con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. (Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021);
 - con l'art. 76, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il quale prescrive che "sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale Elevato";
 - con l'art. 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10 bis del DLgs 152/2006. e s.m.i. in quanto non si è in presenza di un "prioritario interesse pubblico" ed i vantaggi derivanti dalla realizzazione del Progetto risultano trascurabili rispetto ai vantaggi per l'ambiente e la società del mantenimento dello stato ecologico Elevato del Rio Lasciauda;
 - con l'art. 18 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R in quanto la derivazione n. CN6179 proposta non rappresenta "*la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili*" in relazione a:
 - a) *commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, (...), evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;*
 - b) *effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;*
 - c) *incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;*
 - d) *valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;*
 - e) *coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti.*

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale